

CAMERA DEI DEPUTATI ^{743-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Seduta dell'11 novembre 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce
un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi
il 12 settembre 1974

Presentata alla Presidenza il 20 aprile 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! L'istituzione di un libretto di famiglia internazionale rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei nostri connazionali all'estero, soprattutto di quanti, lavoratori, devono subire continui fastidi per richieste di certificati di stato civile, con notevole dispendio di tempo e denaro.

Rappresenta inoltre un elemento di certezza anche per enti ed istituzioni che con essi entrino in contatto e nella sua stessa pre-

sentazione grafica è un documento completo e di facile consultazione per dimostrare la situazione di famiglia per quanto concerne il matrimonio, i figli nati da esso, gli eventuali figli adottivi e le vicende successive relative allo stato civile dei componenti della famiglia, come i decessi, i mutamenti di cognome, i divorzi, gli annullamenti di matrimoni, o infine dati particolarmente utili come le vaccinazioni o il gruppo sanguigno. È evidente che il libret-

to potrà essere utilizzato per rapporti di assicurazione sociale, per iscrizioni scolastiche e per tutti quei rapporti che richiedono la rappresentazione della esatta situazione del nucleo familiare.

Va ricordato che il tema dei diritti speciali è dibattuto con particolare attenzione anche nel Parlamento europeo e che si prevede di istituire i seguenti documenti personali comunitari: carta d'identità, libretto sportivo, passaporto universitario, patente di guida, ed appunto un libretto di matrimonio.

La Convenzione è stata elaborata dalla Commissione internazionale dello stato civile ed è stata firmata a Parigi il 12 settembre 1974. Essa prevede che il libretto sia rilasciato all'interessato dall'ufficiale di stato civile, che ha celebrato il matrimonio, ma le ulteriori menzioni possono essere fatte anche dall'ufficio di stato civile del luogo in cui un nuovo atto o evento sia stato formato o trascritto. Pertanto le notizie contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno lo stesso valore degli estratti degli atti dello stato civile rilasciati dalle autorità che hanno opposto le numerazioni. Il libretto è infatti una raccolta di estratti e di certificazioni di atti raccolti in un solo documento.

Il libretto deve essere aggiornato quando la menzione non corrisponda più alla situazione della persona interessata, che si espone, in mancanza di aggiornamento, alle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di ciascun Paese che ha stipulato la Convenzione (articolo 12). L'articolo 17 prevede alcune riserve ed il Governo italiano all'atto della firma si è avvalso di quella contemplata al punto *d*) per la quale i figli adottivi non saranno menzionati nel

libretto di famiglia. Ciò per le esigenze collegate con i diversi effetti che il nostro ordinamento riconnette all'adozione ordinaria e a quella speciale e per la situazione onomastica dei figli. Ma la riserva potrà essere ritirata, ed è questo il nostro auspicio, con una più corretta valutazione delle incidenze della menzione dei figli adottivi nel libretto di famiglia internazionale.

Il Governo italiano si è avvalso anche della riserva contemplata al punto *e*) che consente di rilasciare il libretto dietro versamento di una somma che è commisurata al costo del servizio e che verrà stabilita dal Ministro dell'interno con decreto (articolo 3 del disegno di legge). Ciò perché la vigente legislazione non prevede la istituzione e l'uso del libretto di famiglia a fini interni. Ma anche in questo caso appare una raccomandazione necessaria che il libretto nazionale di famiglia venga istituito non solo per la sua obiettiva utilità, ma anche per allinearsi alla normativa di altri Paesi come la Francia e la Repubblica Federale tedesca, che da tempo lo hanno istituito.

La ratifica della Convenzione è quindi un atto necessario per questo Parlamento e non solo per la maggiore tutela dei nostri connazionali che lavorano fuori d'Italia e un più efficace servizio loro reso, ma anche per stimolare la nostra legislazione interna ad alcuni aggiornamenti, adempimenti e precisazioni che nel corso di questa relazione appaiono evidenti.

Raccomando quindi agli onorevoli colleghi un favorevole esame della Convenzione e l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

DE POI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvata la Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione predetta.

ART. 3.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale, in conformità alle disposizioni contenute nella predetta Convenzione, nonché le modalità necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa e per l'eventuale rimborso dell'importo relativo al costo del libretto stesso.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.